

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Giuseppe Cotti, Paolo Caroni e cofirmatari per la modifica degli artt. 128, 130, 131 e 133 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (Razionalizzazione dei tempi d'intervento in seduta plenaria)

19 maggio 2025

### Motivazione

L'efficienza e la funzionalità dei lavori parlamentari costituiscono un'esigenza sempre più sentita, anche alla luce dell'incremento degli atti parlamentari trattati e degli oggetti in discussione. In questo contesto, la presente iniziativa propone una razionalizzazione dei tempi di intervento in seduta plenaria del Gran Consiglio, attraverso una revisione puntuale, coerente e rispettosa del principio democratico.

L'obiettivo principale non è quello di comprimere il confronto politico, bensì di migliorarlo, favorendo l'essenzialità, la chiarezza e la sintesi. Si intende evitare sovrapposizioni, ripetizioni e lungaggini che spesso appesantiscono il dibattito, senza aggiungere contenuti sostanziali. Un contenimento mirato dei tempi consente di valorizzare maggiormente ogni intervento, rafforzando l'efficacia e l'ascolto reciproco.

Va sottolineato che questa razionalizzazione non compromette in alcun modo il diritto di parola, né la democraticità del dibattito. Ogni deputato, anche non appartenente a un gruppo parlamentare, mantiene la possibilità di intervenire secondo le regole previste per ciascuna forma di dibattito. La proposta garantisce una rappresentanza piena e rispettosa della pluralità politica.

A rafforzare la legittimità e l'opportunità di tale intervento vi è inoltre il fatto che i rapporti delle Commissioni sono pubblici e accessibili a tutti. È proprio in ambito commissionale che si svolge il lavoro di approfondimento tecnico, giuridico e finanziario sugli oggetti trattati. La seduta del Gran Consiglio è, per sua natura, il momento della decisione politica e della sintesi, non della ripetizione.

### Testo dell'iniziativa

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC), del 24 febbraio 2015, è modificata come segue:

#### Diritto di parola e durata degli interventi

##### Art. 128

<sup>1</sup> Salvo disposizione contraria, la durata di un intervento non deve eccedere i **5 3 minuti**.

<sup>1a 2</sup> L'intervento introduttivo riguardante iniziative parlamentari, mozioni **e** risoluzioni **e** ~~nonché~~ iniziative popolari non deve eccedere i **10 5** minuti.

<sup>2 3</sup> Nella misura in cui gli è consentito dalla forma stabilita per la deliberazione dell'oggetto, un deputato può **parlare al prendere la parola al** massimo 2 volte sulla stessa questione. Questa limitazione non si applica ai Consiglieri di Stato, ai relatori e all'autore di una proposta.

<sup>3 4</sup> Il Presidente può concedere dei tempi supplementari **limitati a 2 minuti** ai Consiglieri di Stato e ai relatori commissionali.

<sup>4</sup> ~~Il rappresentante del Consiglio di Stato, i relatori di rapporti commissionali e gli autori di un'iniziativa, di un'interpellanza o di una mozione possono chiedere la parola sull'oggetto in discussione, indipendentemente dalla forma di deliberazione stabilita per lo stesso.~~

<sup>5</sup>È sempre permesso chiedere la parola per richiamare l'osservanza delle norme procedurali, per presentare una proposta d'ordine o per fatto personale. **L'intervento è limitato a 1 minuto.**

<sup>6</sup>È considerato fatto personale ogni attacco alla persona del deputato, come pure la circostanza che un deputato si veda attribuire durante le deliberazioni giudizi<sup>o</sup> od opinioni manifestamente diversi o contrari ai propri.

<sup>7</sup>Le dichiarazioni di voto sono limitate a 1 minuto.

## Forme di deliberazione

### Art. 130

<sup>1</sup>Gli oggetti sono deliberati in una delle seguenti forme:

- dibattito libero;
- dibattito organizzato;
- dibattito ridotto;
- procedura scritta.

<sup>2</sup>La forma di deliberazione è decisa dall'Ufficio presidenziale, su proposta motivata della Commissione interessata ed è indicata nell'ordine del giorno.

**<sup>3</sup> (nuovo)L'Ufficio presidenziale può decidere la riduzione dei tempi massimi d'intervento per ogni forma di dibattito in funzione dell'oggetto trattato, sentiti i capigruppo.**

**<sup>4</sup>(nuovo)L'Ufficio presidenziale può aumentare i tempi massimi di intervento per la discussione sui preventivi e i consuntivi del Cantone, qualora lo ritenga opportuno.**

## Dibattito libero

### Art. 131

<sup>1</sup>Nel dibattito libero ogni intervento **è limitato, riservato il caso delle interpellanze, è limitato** a un massimo di:

- **5 3** minuti per il deputato che si esprime a titolo personale;
- **20 10** minuti per il portavoce dei gruppi
- **40 5** minuti per quelli dei partiti non facenti gruppo;
- **45 10** minuti per i relatori;
- **30 15** minuti per i Consiglieri di Stato.

<sup>2</sup>La forma del dibattito libero è obbligatoria per **tutte** le deliberazioni **aventi per oggetto una modifica costituzionale. su modifiche costituzionali**

## Dibattito ridotto

### Art. 133

<sup>1</sup>Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e dei partiti non facenti gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori dei rapporti commissionali.

<sup>2</sup>Il tempo **massimo di ogni intervento è: di parola è quello previsto per il dibattito libero. È data facoltà all'Ufficio presidenziale di proporre una riduzione del tempo di parola.**

- **6** minuti per i portavoce dei gruppi;
- **4** minuti per i portavoce dei partiti non facenti gruppo;
- **8** minuti per i relatori;
- **10** minuti per il Consiglio di Stato.

**<sup>3</sup> (nuovo)È data facoltà all'Ufficio presidenziale di proporre una riduzione del tempo di parola.**

**Tabella comparativa: versione attuale e versione modificata**

Articolo	Versione attuale	Versione modificata
<p>Art. 128 – Diritto di parola e durata degli interventi</p>	<p><sup>1</sup>Salvo disposizione contraria, la durata di un intervento non deve eccedere i 5 minuti.</p> <p><sup>1a</sup>L'intervento introduttivo riguardante iniziative parlamentari, mozioni e risoluzioni nonché iniziative popolari non deve eccedere i 10 minuti.</p> <p><sup>2</sup>Nella misura in cui gli è consentito dalla forma stabilita per la deliberazione dell'oggetto, un deputato può parlare al massimo 2 volte sulla stessa questione. Questa limitazione non si applica ai Consiglieri di Stato, ai relatori e all'autore di una proposta.</p> <p><sup>3</sup>Il Presidente può concedere dei tempi supplementari ai Consiglieri di Stato e ai relatori commissionali.</p> <p><sup>4</sup>Il rappresentante del Consiglio di Stato, i relatori di rapporti commissionali e gli autori di un'iniziativa, di un'interpellanza o di una mozione possono chiedere la parola sull'oggetto in discussione, indipendentemente dalla forma di deliberazione stabilita per lo stesso.</p> <p><sup>5</sup>È sempre permesso chiedere la parola per richiamare l'osservanza delle norme procedurali, per presentare una proposta d'ordine o per fatto personale.</p>	<p><sup>1</sup>Salvo disposizione contraria, la durata di un intervento non deve eccedere i 3 minuti.</p> <p><sup>2</sup>L'intervento introduttivo riguardante iniziative parlamentari, mozioni, risoluzioni e iniziative popolari non deve eccedere i 5 minuti.</p> <p><sup>3</sup>Nella misura in cui gli è consentito dalla forma stabilita per la deliberazione dell'oggetto, un deputato può prendere la parola al massimo due volte sulla stessa questione. Questa limitazione non si applica ai Consiglieri di Stato, ai relatori e all'autore di una proposta.</p> <p><sup>4</sup>Il Presidente può concedere tempi supplementari limitati a 2 minuti ai Consiglieri di Stato e ai relatori commissionali</p> <p><sup>5</sup>È sempre premesso chiedere la parola per richiamare l'osservanza delle norme procedurali, per presentare una proposta d'ordine o per fatto personale. L'intervento è limitato a 1 minuto.</p> <p><sup>6</sup>È considerato fatto personale ogni attacco alla persona del deputato, come pure la circostanza che un deputato si veda attribuire durante le deliberazioni giudizio od opinioni manifestamente diversi o contrari ai propri.</p>

	<p><sup>6</sup>È considerato fatto personale ogni attacco alla persona del deputato, come pure la circostanza che un deputato si veda attribuire durante le deliberazioni giudizi od opinioni manifestamente diversi o contrari ai propri.</p> <p><sup>7</sup>Le dichiarazioni di voto sono limitate a 1 minuto.</p>	<p><sup>7</sup>Le dichiarazioni di voto sono limitate a 1 minuto.</p>
Art. 130 – Forme di deliberazione	<p><sup>1</sup>Gli oggetti sono deliberati in una delle seguenti forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dibattito libero;</li> <li>- dibattito organizzato;</li> <li>- dibattito ridotto;</li> <li>- procedura scritta.</li> </ul> <p><sup>2</sup>La forma di deliberazione è decisa dall'Ufficio presidenziale, su proposta motivata della Commissione interessata ed è indicata nell'ordine del giorno.</p>	<p><sup>1</sup>Gli oggetti sono deliberati in una delle seguenti forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dibattito libero;</li> <li>- dibattito organizzato;</li> <li>- dibattito ridotto;</li> <li>- procedura scritta.</li> </ul> <p><sup>2</sup>La forma di deliberazione è decisa dall'Ufficio presidenziale, su proposta motivata della Commissione interessata ed è indicata nell'ordine del giorno.</p> <p><sup>3</sup>L'Ufficio presidenziale può proporre la riduzione dei tempi massimi d'intervento per ogni forma di dibattito in funzione dell'oggetto trattato, sentiti i rappresentanti dei partiti.</p> <p><sup>4</sup>L'Ufficio presidenziale può aumentare i tempi massimi di intervento per la discussione sui preventivi e i consuntivi del Cantone, qualora lo ritenga opportuno.</p>
Art. 131 – Dibattito libero	<p><sup>1</sup>Nel dibattito libero ogni intervento, riservato il caso delle interpellanze, è limitato a un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 minuti per il deputato che si esprime a titolo personale;</li> </ul>	<p><sup>1</sup>Nel dibattito libero ogni intervento è limitato a un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 minuti per il deputato che si esprime a titolo personale;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 minuti per il portavoce dei gruppi e 10 minuti per quelli dei partiti non facenti gruppo;</li> <li>- 15 minuti per i relatori;</li> <li>- 30 minuti per i Consiglieri di Stato.</li> </ul> <p><sup>2</sup>La forma del dibattito libero è obbligatoria per tutte le deliberazioni aventi per oggetto una modifica costituzionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 minuti per il portavoce dei gruppi;</li> <li>- 5 minuti per i portavoce dei partiti non facenti gruppo;</li> <li>- 10 minuti per i relatori;</li> <li>- 15 minuti per i Consiglieri di Stato.</li> </ul> <p><sup>2</sup>La forma del dibattito libero è obbligatoria per le deliberazioni su modifiche costituzionali.</p>
Art. 133 – Dibattito ridotto	<p><sup>1</sup>Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e dei partiti non facenti gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori dei rapporti commissionali.</p> <p><sup>2</sup>Il tempo di parola è quello previsto per il dibattito libero. È data facoltà all'Ufficio presidenziale di proporre una riduzione del tempo di parola.</p>	<p><sup>1</sup>Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e dei partiti non facenti gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori dei rapporti commissionali.</p> <p><sup>2</sup>Il tempo massimo per ogni intervento è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 minuti per i portavoce dei gruppi;</li> <li>- 4 minuti per i portavoce dei partiti non facenti gruppo;</li> <li>- 8 minuti per i relatori;</li> <li>- 10 minuti per il Consiglio di Stato.</li> </ul> <p><sup>3</sup>È data facoltà all'Ufficio presidenziale di proporre una riduzione del tempo di parola.</p>

Giuseppe Cotti e Paolo Caroni  
 Bühler - Genini Simona - Giudici -  
 Maderni - Mirante